

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti



INCONTRO DI STUDIO

Bastia Umbra, 19 Ottobre 2018

La fatturazione elettronica



Fatturazione elettronica

Decorrenza : 1 gennaio 2019

Oggetto : Cessioni di beni e prestazioni di servizi tra
soggetti residenti o stabiliti in Italia

Obbligo : Operazioni B2B
Operazioni B2C



Differenza con fattura cartacea

- 1) Deve essere emessa mediante utilizzo di un PC /Smartphone/Tablet
- 2) Occorre l'utilizzo di un software gratuito o a pagamento
- 3) Deve essere trasmessa al cliente mediante il SDI (sistema di interscambio)



Il SDI svolge i seguenti compiti

- 1) Verifica che la fattura contenga tutti i dati obbligatori (art 21 DPR 633/72)

- 2) Verifica l'indirizzo telematico del cliente (PEC o Codice Destinatario)

- 3) Verifica che il Codice Fiscale e la Partita IVA del fornitore e del cliente siano esistenti



Sono esonerati dalla emissione della fattura elettronica

- 1) Soggetti in regime di vantaggio
(regime dei minimi)

- 2) Soggetti in regime forfettario

- 3) Piccoli imprenditori agricoli in regime di esonero
(art.34 c.6 DPR 633/72) già esonerati dalla emissione
della fattura cartacea



Vantaggi della fattura elettronica

- 1) Eliminazione carta, risparmio costi di stampa
(parere della ADE)
- 2) Riduzione dei tempi di gestione della fattura
(parere della ADE)
- 3) Operatori che emettono e ricevono solo fatture effettuando solo pagamenti tracciati per importi superiori a € 500, riduzione di 2 anni dei termini di accertamento
(D.Lgs 127/2015)
- 4) Eliminazione spesometro
(comunicazione fatture emesse e ricevute)



Nuovo adempimento

Esterometro

- 1) Dati operazioni IVA transfrontaliere di acquisto e di vendita

- 2) Invio esterometro mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricevimento della fattura



Emissione della Fattura Elettronica

- 1) Deve essere redatta in formato XML
- 2) Il formato XML va prodotto con utilizzo di software installato su PC/smartphone/tablet
- 3) ADE mette a disposizione un sito nel quale è possibile emettere fatture elettroniche
<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it>
- 4) In alternativa è possibile utilizzare software disponibili sul mercato



Emissione della Fattura Elettronica

- 5) Trasmissione mediante SDI (sistema di interscambio)
- 6) Non è obbligatorio apporre la firma digitale (a differenza della fattura PA)
- 7) SDI recapita la fattura al destinatario nella PEC destinatario o nel canale telematico (WEB SERVICE) indicato nel codice destinatario



Impossibilità di recapito

Si può verificare nei seguenti casi:

- 1) PEC piena
- 2) Canale telematico WEB SERVICE non attivo
- 3) Mancata indicazione della PEC o del codice destinatario del cliente che non ha registrato il proprio indirizzo telematico

In tali casi :

- a) Il SDI invia al fornitore una ricevuta di impossibilità di consegna con indicazione della data di messa a disposizione del file al cliente nel portale Fatture e Corrispettivi
- b) Il fornitore avvisa il cliente della mancata consegna



Scarto della Fattura Elettronica

- 1) SDI trasmette al mittente una ricevuta di scarto con il codice errore e descrizione del motivo dello scarto (duplicazione invio, formato non conforme, nome file duplicato)
- 2) In caso di scarto la fattura si ha per non emessa
- 3) Entro 5 giorni occorre emettere una nuova fattura con data, numero e nome file del documento originario



Tempistica di emissione

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 modifica i termini di emissione originariamente previsti

- 1) Fino al 1/7/2019 sanzioni ridotte o cancellate
- 2) Nessuna sanzione per invio entro il termine della liquidazione IVA (per il primo semestre 2019)
- 3) Riduzione della sanzione al 20% in caso di emissione entro la liquidazione IVA successiva
- 4) Dal 1/7/2019 invio al SDI entro 10 giorni dalla data della fattura



Conseguentemente alla facoltà di invio della fattura entro 10 giorni dalla emissione si pone la problematica della esigibilità e detraibilità dell'IVA

Con il DL collegato alla Legge di bilancio 2019 la detrazione IVA è possibile nel mese di riferimento della fattura se registrata entro il termine per la liquidazione IVA



Fattura differita

La fattura elettronica non modifica la norma in materia di fatturazione differita.

Deve essere emessa con la stessa tempistica della fattura cartacea



Imposta di bollo

Le fatture di importo superiore a € 77,47 sono soggette ad imposta di bollo di € 2,00 se riferite a :

- 1) Operazioni esenti ex art.10 DPR 633/72
- 2) Operazioni escluse ex artt. 2 – 15 DPR 633/72
- 3) Operazioni effettuate da contribuenti minimi
- 4) Operazioni effettuate da contribuenti forfettari



Imposta di bollo su fattura elettronica

L'imposta di bollo dovrà essere versata annualmente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio IVA (30 aprile o 29 aprile in caso di anno bisestile) mediante F24 con codice tributo 2501

In fattura elettronica nel campo dati bollo dovrà essere apposta la seguente dicitura:

«Assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17/06/2014»



Conservazione sostitutiva

La procedura di emissione e ricezione delle fatture elettroniche termina con la conservazione sostitutiva per mezzo della quale le fatture sono memorizzate in un supporto informatico con apposizione della firma digitale, la indicizzazione, la predisposizione del lotto di conservazione, la chiusura del lotto con marca temporale

I lotti di fatture devono essere conservati per 10 anni

La conservazione può essere eseguita:

- a) direttamente dal contribuente
- b) mediante delega all' Agenzia delle Entrate
- c) mediante delega ad un intermediario